

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

La certificazione dei contratti di lavoro è una procedura volontaria, introdotta e disciplinata dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs 276/2003), che consente di attestare la correttezza del contratto di lavoro. La Certificazione è uno strumento utile per la riduzione del contenzioso in materia di lavoro, e in questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO										
COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE	Gli organismi che compongono le Commissioni di Certificazione dei Contratti di Lavoro ¹ sono:									
	<table> <tr> <td>a)</td><td>Enti bilaterali: costituiti sia nell'ambito territoriale di riferimento, sia a livello nazionale, da associazioni di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>Ispettorati Territoriali del Lavoro e Province</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>Università pubbliche e private</td></tr> <tr> <td>d)</td><td>Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, esclusivamente nei casi di datore di lavoro con sedi in almeno due Province anche di Regioni diverse, o con unica sede di lavoro ma associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro</td></tr> <tr> <td>e)</td><td>Consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento</td></tr> </table>	a)	Enti bilaterali: costituiti sia nell'ambito territoriale di riferimento, sia a livello nazionale, da associazioni di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative	b)	Ispettorati Territoriali del Lavoro e Province	c)	Università pubbliche e private	d)	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, esclusivamente nei casi di datore di lavoro con sedi in almeno due Province anche di Regioni diverse, o con unica sede di lavoro ma associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro	e)
a)	Enti bilaterali: costituiti sia nell'ambito territoriale di riferimento, sia a livello nazionale, da associazioni di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative									
b)	Ispettorati Territoriali del Lavoro e Province									
c)	Università pubbliche e private									
d)	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, esclusivamente nei casi di datore di lavoro con sedi in almeno due Province anche di Regioni diverse, o con unica sede di lavoro ma associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro									
e)	Consigli provinciali dei consulenti del lavoro , esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento									
AMBITO DI APPLICAZIONE	L'art. 81 del D.Lgs 276/2003 disciplina l'attività di consulenza e assistenza alle parti svolta dalle apposite commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Le sedi di certificazione non si limitano a validare solo i contratti, ma offrono un supporto attivo ai datori di lavoro e ai lavoratori.									
	Gli organi di certificazione esplicano quindi anche una funzione di consulenza e assistenza alle parti contrattuali per: <table> <tr> <td>a)</td><td>contratti di lavoro in cui si deduca, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.</td></tr> </table>	a)	contratti di lavoro in cui si deduca, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.							
a)	contratti di lavoro in cui si deduca, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.									

¹ indicati dall'art. 76 del D.Lgs 276/2003.

	b)	il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori
	c)	clausole contrattuali
	d)	rinunzie e transazioni ²
	e)	clausole elastiche dei contratti part-time
	f)	contratto misto
	g)	tipizzazione di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento, presenti nei contratti individuali di lavoro
	h)	in sede di offerta di conciliazione ³
	i)	patti individuali di demansionamento
	l)	procedure di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione
	m)	convalida delle dimissioni
	n)	certificare l'assenza del requisito della etero-organizzazione nelle collaborazioni genuine ⁴
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO	La procedura di certificazione dei contratti di lavoro è finalizzata a conferire certezza giuridica al contratto e a prevenire il contenzioso tra le parti. L'istanza di certificazione deve essere comunicata all' Ispettorato Territoriale del Lavoro, che provvede a informare gli enti interessati, quali INPS e INAIL, nei confronti dei quali la certificazione produce effetti. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La Commissione adotta un atto amministrativo motivato, sottoscritto dai propri componenti. I contratti certificati e la relativa documentazione devono essere conservati presso la sede di certificazione per almeno 5 anni dalla scadenza del contratto. L'atto deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali, connessi alla natura del contratto, effetti che restano efficaci tra le parti e nei confronti dei terzi fino all'eventuale annullamento o disapplicazione della certificazione. La Legge 183/2010 ha rafforzato il valore della certificazione prevedendo:	
	Contratti già in esecuzione	gli effetti della certificazione possono retroagire alla data di inizio del rapporto, purché la Commissione accerti la piena corrispondenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro

² art. 2113 del c.c.

³ art. 6 del D.Lgs 23/2015.

⁴ art. 2, comma 3 del D.Lgs 81/2015.

Contratti non ancora sottoscritti	la certificazione produce effetti solo dal momento della sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti, eventualmente integrato o modificato secondo le indicazioni della Commissione
--	--

Il provvedimento di certificazione attribuisce al contratto una particolare efficacia giuridica nei confronti delle parti e dei terzi interessati, mantenendo i propri effetti fino a quando non intervenga:

- ♦ una sentenza di merito del giudice ordinario, o
- ♦ una decisione di primo grado del giudice amministrativo,

che disponga la disapplicazione o l'annullamento della certificazione.

ASPETTO	PREVISIONE
Comunicazione dell'istanza	All'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con informativa a INPS e INAIL
Termine del procedimento	30 giorni dal ricevimento dell'istanza
Atto finale	Provvedimento amministrativo motivato della Commissione
Conservazione documenti	5 anni dalla scadenza del contratto
Effetti dell'atto	Civili, amministrativi, fiscali e previdenziali
Contratti già in essere	Effetti retroattivi se il rapporto è conforme al contratto certificato
Contratti da sottoscrivere	Effetti dalla sottoscrizione del contratto
Durata dell'efficacia	Fino all'annullamento o alla disapplicazione da parte dell'autorità giudiziaria



Gli effetti civili, previdenziali, amministrativi e fiscali del contratto certificato permangono anche nei confronti dei terzi, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari adottati dall'Organo giurisdizionale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti